



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 430 del 14-06-2021

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

Oggetto: Collocamento a riposo del dipendente Sig. Lanieri Salvatore Giuseppe per raggiunti limiti di età con decorrenza 1° ottobre 2021.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di giugno il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Vista la domanda n. 2056890300038 di pensione diretta ordinaria di vecchiaia, prot. n. 6956 del 17.05.2021, presentata all'INPS sede di Enna in data 17.05.2021 (protocollo INPS.2800.17/05/2021.00657952) dal dipendente di ruolo Sig. Lanieri Salvatore Giuseppe;

Visto l'art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha rideterminato le tipologie di pensione e, in particolare, i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, che hanno definito nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 2, c. 5, D.L. 101/2013, il quale stabilisce che l'art. 24, c. 4, secondo periodo D.L. 6/12/2011, n. 201, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8/3/2012 e n. 2 del 19/2/2015 le quali dispongono che:

- 1) i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- 2) nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Rilevato che i lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni. Unitamente al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta

la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa). Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accreditata nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulta iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostitutiva, nella Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995, nonché la contribuzione versata nelle Casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta.

Dato atto che il dipendente Sig. Lanieri Salvatore Giuseppe nato a Valguarnera Caropepe il 08.09.1954, dipendente di ruolo di questa Amministrazione dal 10.12.1990 attualmente in servizio come Usciere- Custode cat. A - posizione economica A5, alla data del 30 settembre 2021 (ultimo giorno di lavoro) avrà compiuto l'età anagrafica (67 anni e gg. 22) prevista quale requisito anagrafico per l'anno 2021 e maturato un'anzianità contributiva prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza del dipendente Sig. Lanieri Salvatore Giuseppe, che ha raggiunto l'età anagrafica, l'anzianità contributiva e quindi il diritto a percepire la pensione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni e Autonomie Locali sia per il personale Dirigente sia per il Personale non Dirigente;

Visto il D.L. n. 201/2011;

Visto il D.L. n. 112/2008;

Visto il D.L. n. 78/2010;

Visto il D.L.n. 101/2013;

Vista la legge n. 232/2016 (*Legge di bilancio 2017*);

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento per i propri iscritti.

DETERMINA

- 1) **di collocare a riposo**, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal **1° ottobre 2021** il dipendente Sig. Lanieri Salvatore Giuseppe, nato a Valguarnera Caropepe il 08.09.1954, dipendente di ruolo di questo Comune dal 10.12.1990 attualmente inquadrato in cat. A, posizione economica A5, avendo il medesimo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.
- 2) **di dare mandato** all'Ufficio Risorse Umane di questo Ente per gli adempimenti conseguenziali, con riferimento in particolare all'inoltro all'INPS, gestione *ex* INPDAP, della documentazione telematica per la liquidazione della pensione e per la corresponsione dell'indennità di fine servizio, con le modalità previste dalla vigente normativa di settore;
- 3) **di trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario, per i provvedimenti di competenza, alle RSU e OO.SS.

Il Responsabile del Procedimento
f.to CONTINO ANTONELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to GIARMANA GIUSEPPE

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 14-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe